

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1975

Disposizione sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, limita la pubblicità dell'attività degli organi collegiali alla sola pubblicazione all'albo degli atti del consiglio di circolo o di istituto.

D'altra parte, la norma citata inibisce, per la sua esaustività ed esclusività, altre forme di pubblicità, come quella delle adunanze.

A tale conclusione si è pervenuti anche sulla base di un esame comparativo e sistematico della precedente legislazione, in parte tuttora vigente, che, quando ha voluto la pubblicità delle adunanze, ne ha dato previsione esplicita ed uniforme, anche per disciplinare i poteri discrezionali del Presidente del collegio per dar ordine ai comportamenti del pubblico. Basti ricordare in proposito gli articoli 295 e 297 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Il problema è tanto più rilevante, in quanto è fondamentale l'esigenza di assicurare il funzionamento ordinato degli organi collegiali della scuola. Pur prevedendosi ampie forme di partecipazione nelle varie assem-

blee previste dalla legge, sembra peraltro opportuno disciplinare le ipotesi di partecipazione dei genitori, degli studenti e degli operatori scolastici alle riunioni del proprio consiglio di circolo o di istituto.

Il disegno di legge, che si presenta, intende armonizzare dette esigenze. Esso stabilisce, infatti, la possibilità che siano ammessi ad assistere alle adunanze dei consigli di circolo o di istituto e dei consigli scolastici distrettuali, persone estranee purchè elettori delle categorie rappresentate nell'organo, lasciando spazio all'apprezzamento autonomo degli organi stessi per la valutazione di quelle specifiche situazioni obiettive che, come la disponibilità di idonei locali, possono consentire l'anzidetta forma di pubblicità delle sedute.

Il disegno di legge disciplina, conseguentemente, i poteri del Presidente del collegio al fine di assicurare quel quadro di ordinata funzionalità di cui si è detto. Nel contempo, al fine di garantire il corretto esercizio degli stessi, si è previsto che i provvedimenti adottati dal Presidente siano dettagliatamente motivati.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le sedute dei consigli di circolo o di istituto e dei consigli scolastici distrettuali sono pubbliche nei casi e nei limiti di cui ai commi seguenti.

I consigli di circolo o di istituto e i consigli scolastici distrettuali possono, di volta in volta, deliberare di ammettere ad assistere ai propri lavori gli elettori delle componenti rappresentate nell'organo, stabilendo le modalità di ammissione e il numero degli ammessi in relazione anche alla disponibilità di idonei locali, nonché le forme di comunicazione agli ammessi. Tali deliberazioni devono essere adottate con congruo anticipo e devono essere rese note anche mediante affissione all'albo, unitamente all'atto di convocazione del consiglio.

La seduta non può essere pubblica quando si tratti di materie implicanti valutazioni sull'attività di persone operanti nella scuola, e comunque di questioni concernenti persone.

Il Presidente dell'organo collegiale è investito dei poteri per garantire l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, compreso quello di disporre, nelle sedute pubbliche, l'allontanamento del pubblico, quando si verificano interferenze nei lavori, o, comunque, quando il comportamento del pubblico ammesso ad assistervi sia oggettivamente lesivo della libertà di discussione o di deliberazione dei suoi componenti. Il relativo provvedimento deve recare dettagliata motivazione e deve essere inserito nel processo verbale della seduta.

Qualora uno o più membri dell'organo collegiale dichiarino che il comportamento del pubblico non consente l'ordinato svolgimento dei lavori e l'intera libertà di discussione

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o di deliberazione, o che del pubblico fanno parte persone non aventi titolo, il Presidente sospende la seduta o ne dispone la prosecuzione in forma non pubblica, secondo il suo prudente apprezzamento. Se il Presidente ritenga insussistenti o irrilevanti le circostanze addotte dal richiedente, può non accogliere la richiesta dandone immediatamente dettagliata motivazione da inserire a verbale.